

A12

---

I2I

Francesca Maschio

# Proprietà intellettuale

*Principi costituzionali  
e fattispecie di conflitto*



Copyright © MMVI  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133 A/B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 88-548-0660-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2006

## INDICE

<b>I. Note introduttive .....</b>	<b>1</b>
1. Cenni storici.....	1
2. Una definizione di “proprietà intellettuale”.....	3
3. La tradizione dei sistemi di <i>civil law</i> e di <i>common law</i> .....	7
4. Finalità dell’indagine.....	9
<b>II. Analisi delle fonti normative sovranazionali.....</b>	<b>14</b>
1. Le finalità normative.....	14
2. Le convenzioni internazionali.....	14
2.1. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.....	16
2.2. La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.....	17
2.3. L’Unione particolare di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.....	20
2.4. Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.....	22
2.5. L’Accordo TRIPs.....	23
3. La legislazione comunitaria.....	28
3.1. Il diritto d’autore ed i diritti connessi.....	30
3.2. Il brevetto.....	34
3.3. Il marchio.....	36
3.4. I disegni ed i modelli.....	37
3.5. Le misure in materia di contraffazione e di pirateria.....	38
<b>III. La tutela della proprietà intellettuale nell’ambito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.....</b>	<b>46</b>
1. L’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.....	46
2. Il catalogo dei diritti fondamentali.....	49
3. La proprietà intellettuale nei lavori preparatori della Carta di Nizza e nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.....	55

<b>IV. Tutela sostanziale e processuale delle opere dell'ingegno nel diritto nazionale. ....</b>	<b>61</b>
1. La tradizione di tutela delle opere creative in Italia e la disciplina del codice civile. ....	61
2. Il Codice della proprietà industriale. ....	63
3. Il diritto d'autore. ....	68
4. Il brevetto. ....	75
4.1. Requisiti di brevettabilità e proprietà del brevetto. ....	78
4.2. Le licenze obbligatorie. ....	82
5. Il marchio. Oggetto della registrazione. ....	88
6. Il diritto morale. ....	90
7. L'interesse negoziale. ....	93
8. La tutela giudiziale. ....	94
<b>V. Principi costituzionali e fattispecie di conflitto. ....</b>	<b>101</b>
1. Cenni introduttivi. ....	101
2. La protezione delle opere dell'ingegno tra persona, proprietà e contratto. ....	102
3. La "privatizzazione delle idee" ed i limiti della proprietà. Cenni critici. ....	106
4. Verso una nuova concezione della proprietà intellettuale. ....	110
5. La proprietà intellettuale come paradigma del rapporto dialettico fra libertà e proprietà. ....	111
<b>VI. Conclusioni. ....</b>	<b>122</b>
<b>INDICE BIBLIOGRAFICO .....</b>	<b>124</b>

## I. NOTE INTRODUTTIVE

### 1. Cenni storici.

La nascita di diritti finalizzati alla tutela delle opere dell'ingegno viene in via convenzionale rinvenuta nel primo riconoscimento del diritto d'autore, inteso come diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione dell'opera al pubblico, nonché di utilizzazione economica della stessa, in Inghilterra nel XVIII secolo<sup>1</sup>. Nella propria disciplina iniziale, il diritto d'autore è stato pensato ed elaborato come strumento di gestione e di protezione delle opere letterarie ed artistiche suscettibili di essere riprodotte con la stampa: da questo contesto origina la sua definizione in termini di *copyright*. Così lo *Statute* emanato dalla Regina Anna nel 1710 affermava il diritto esclusivo dell'autore di stampare e di riprodurre i propri libri, nell'affermato intento di "incoraggiare gli uomini colti a scrivere libri utili e di vietare che i testi fossero oggetto di copia e di pubblicazione da terzi senza il consenso dell'autore"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La genesi è sinteticamente ripercorsa da V. De Sanctis, *Autore*, Voce in *Enciclopedia del diritto*, IV, 1959, Giuffrè, Milano, 378; G. Giacobbe, *Proprietà intellettuale*, Voce in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, 1988, Giuffrè, Milano, 368; P. Auteri, in P. Auteri – G. Floridia – V. Mangini – G. Olivieri – M. Ricolfi – P. Spada, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>2</sup> "Whereas printers, booksellers, and other persons have of late frequently taken the liberty of printing, reprinting, and publishing, or causing to be printed, reprinted, and published, books and other writings, without the consent of the authors or proprietors of such books and writings, to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families: for preventing therefore such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books; may it please your Majesty [...] that from and after the tenth day of April, one

A due fondamentali eventi storici successivi - la Rivoluzione francese e l'indipendenza americana – si riconduce la nascita del diritto d'autore nelle sue componenti contemporanee, elaborate sulla base di due principi fondamentali: il diritto di sfruttamento economico esclusivo è stato riconosciuto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America nel 1787<sup>3</sup>, mentre la tutela della personalità dell'autore -

---

thousand seven hundred and ten, the author of any book or books already printed, who hath not transferred to any other the copy or copies of such book or books, share or shares thereof, or the bookseller or booksellers, printer or printers, or other person or persons, who hath or have purchased or acquired the copy or copies of any book or books, in order to print or reprint the same, shall have the sole right and liberty of printing such book and books for the term of one and twenty years, to commence from the said tenth day of April, and no longer; and that the author of any book or books already composed, and not printed and published, or that shall hereafter be composed, and his assignee or assigns, shall have the sole liberty of printing and reprinting such book and books for the term of fourteen years, to commence from the day of the first publishing the same, and no longer; and that if any other bookseller, printer or other person whatsoever, from and after the tenth day of April, one thousand seven hundred and ten, within the times granted and limited by this act, as aforesaid, shall print, reprint, or import, or cause to be printed, reprinted, or imported, any such book or books, without the consent of the proprietor or proprietors thereof first had and obtained in writing, signed in the presence of two or more credible witnesses; or knowing the same to be so printed or reprinted, without the consent of the proprietors, shall sell, publish, or expose to sale, or cause to be sold, published, or exposed to sale, any such book or books, without such consent first had and obtained, as aforesaid: then such offender or offenders shall forfeit such book or books, and all and every sheet or sheets, being part of such book or books, to the proprietor or proprietors of the copy thereof, who shall forthwith damask, and make waste paper of them; and further, that every such offender or offenders shall forfeit one penny for every sheet which shall be found in his, her, or their custody, either printed or printing, published, or exposed to sale, contrary to the true intent and meaning of this act" (*Statute of Anne*, 1710, Art. I).

<sup>3</sup> "The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to

come diritto complementare alle prerogative di carattere economico - è stata introdotta dapprima in Francia, con la Legge *Le Chapelier* del 1791-1793<sup>4</sup>.

## **2. Una definizione di “proprietà intellettuale”.**

L'espressione “proprietà intellettuale” si riferisce ad un ampio gruppo di teorie che regolano l'uso di idee e di simboli, la cui terminologia origina nei sistemi di *common law* ed è stata adottata dalle fonti convenzionali internazionali. Tanto nei sistemi di *civil law* (intendendosi come tali gli ordinamenti dei Paesi dell'Europa continentale e dei territori delle relative ex colonie in America latina, Africa e Asia, scaturita dalla rivoluzione francese su di un ceppo culturale latino-germanico), quanto nei sistemi di *common law* (sviluppatasi in Inghilterra, nei territori delle relative ex colonie (inclusi gli Stati Uniti) e nei Paesi del Commonwealth), per protezione della proprietà intellettuale si intende un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'ingegno.

La prima fonte internazionale a fornire una definizione dell'oggetto della proprietà intellettuale è la “Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale” (in seguito anche “OMPI”), sottoscritta a Stoccolma il 14/7/1967 (ratificata dall'Italia con Legge 28/4/1976, n. 424, “Ratifica ed esecuzione di

---

their respective writings and discoveries” (*Constitution of the United States of America*, 1787, Art. I, Sec. 8).

<sup>4</sup> “Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public sans le consentement de l'auteur” (*Loi Le Chapelier*, approvata nel 1791 ed integrata nel 1793, Art. 3). “Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires des ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur” (Art. 5).



accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967”<sup>5</sup>).

Le Parti contraenti di tale Convenzione, animate dal desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati e desiderose, per incoraggiare l'attività creativa, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, desiderose di ammodernare e rendere più funzionale l'amministrazione delle unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, hanno definito quale proprietà intellettuale “i diritti relativi: alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana, alle scoperte scientifiche, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico”<sup>6</sup>.

Nella successiva elaborazione convenzionale, su cui convergono i sistemi di *civil law* e di *common law*, la proprietà intellettuale nella forma di diritto d'autore o “copyright” protegge varie forme di espressione dotate di originalità, soggette a riproduzione in molteplici copie conformi; nella forma di brevetto o “patent” protegge le invenzioni ed alcune tipologie di scoperta; nella forma di marchio o “trademark” protegge parole e simboli che identificano per il consumatore merci e prodotti realizzati o forniti da particolari soggetti; nella forma – invero ricondotta solo da una parte della

---

<sup>5</sup> Pubblicata in G. Uff. 19/6/1976, n. 160, Suppl. Ord.

<sup>6</sup> Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), art. 2.

dottrina nell'alveo del diritto d'autore puro<sup>7</sup> – del segreto industriale o “trade secret” protegge informazioni riservate dotate di valore commerciale; finanche, nella forma di diritto all'identità della persona, giunge a proteggere alcune tipologie di diritti della personalità, tanto appartenenti a persone fisiche quanto a persone giuridiche<sup>8</sup>.

Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di diversi strumenti giuridici con funzione di “privative”, che permettono di sfruttare sul mercato la proprietà intellettuale in regime di favore. Esiste un numero limitato di privative industriali (in particolare, nel nostro ordinamento, ai sensi del nuovo Codice della proprietà industriale: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali)<sup>9</sup>. Al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza; ciò implica che ogni utilizzo di un bene dell'ingegno è limitato o vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando concreti la violazione di una privativa, quando l'utilizzo

---

<sup>7</sup> W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, in Stephen Munzer, ed., *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001, 1; Idem, *The Growth of Intellectual Property: a History of the Ownership of Ideas in the United States*, in *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, 1999, 265.

<sup>8</sup> La non piena corrispondenza fra il termine “property” ed il termine “proprietà” è fra l'altro sottolineata da M. Trimarchi, *I beni e la proprietà*, in A. Tizzano (a cura di) *Il diritto privato dell'Unione europea*, tomo I, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Mario Bessone, 2000, Giappichelli, Torino, p. 163; U. Mattei, *Common law. Il diritto anglo-americano*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da R. Sacco, 1992, Utet, 327.

<sup>9</sup> D. Lgs. 10/2/2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, art. 1. Si veda *infra*, § IV.2.

costituisca un atto di concorrenza sleale o costituisca più generalmente un fatto illecito<sup>10</sup>.

La disciplina delle opere dell'ingegno, quindi, necessariamente interagisce e risulta integrata dalla disciplina della concorrenza, in quanto l'attività di impresa ha come postulato tipico lo svolgersi in regime di concorrenza<sup>11</sup>. Tuttavia, sussiste una antitesi tra il principio di libertà degli scambi e di libera concorrenza ed il fatto che comune denominatore dei diritti di proprietà intellettuale sia il riconoscimento al titolare di diritti esclusivi con effetti *erga omnes* in ordine alla produzione e commercializzazione dei beni cui il diritto inerisce. Vi è il conferimento di un potere monopolistico che determina di per sé effetti restrittivi della attività economica dei terzi per tutti i diritti che compongono la proprietà intellettuale<sup>12</sup>.

Questo rapporto dialettico è tanto più evidente ed avvertito in contesti in cui si constata la progressiva erosione della tradizionale "dualità" della proprietà intellettuale, sulla base della quale veniva ricondotta al brevetto per invenzione la protezione delle invenzioni di carattere "utilitario", al diritto d'autore la protezione delle creazioni fungibili di un godimento prettamente "estetico"<sup>13</sup>.

La proprietà intellettuale, nel senso e nella estensione indicati, presuppone da un lato costituzioni economiche che riconoscano a tutti i cittadini, come individui o come membri di formazioni sociali,

---

<sup>10</sup> Si veda M. Tavassi, *La tutela giudiziale civile*, in V. Franceschelli (a cura di) *Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, in *Giurisprudenza Sistematica di Diritto Civile e Commerciale*, Tomo I, Utet, 2003, 1217.

<sup>11</sup> G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, 2001, 1.

<sup>12</sup> G. Tesauro, *Manuale di diritto della concorrenza*, Cedam, 2000, 389.

<sup>13</sup> F. Paola, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, in *La concorrenza*, II, Utet, 2005, 632.

l'appropriabilità privata dei mezzi di produzione, dall'altro compendia tecniche giuridiche che conformano variamente l'appropriazione e condizionano la libertà dei mezzi appropriati, fino a riservare dati mezzi ad un soggetto soltanto e a negare l'accesso a tutti gli altri, mediante "privative" o "esclusive": nella dialettica tra libera e generale appropriabilità privata dei mezzi di produzione ed esclusive si ricerca la ragione storica per la quale popoli diversi condividono il bisogno di sviluppare una normativa ed un'amministrazione internazionali della proprietà intellettuale<sup>14</sup>.

Nonostante le differenze dei rispettivi ordinamenti, infatti, l'importanza regolamentare, economica, culturale di questo insieme di facoltà sta subendo una rapida estensione a livello mondiale, fino al recepimento della categoria giuridica della proprietà intellettuale nelle fonti di diritto convenzionale, comunitario e conseguentemente negli ordinamenti nazionali di *civil law*, secondo le scelte normative che si indagano nel seguito (si veda *infra*, capitolo II).

### **3. La tradizione dei sistemi di *civil law* e di *common law*.**

Nel successivo sviluppo delle forme di tutela delle opere dell'ingegno, ed in particolare nel secolo scorso, si è progressivamente chiarita la confluenza di diverse funzioni - creativa, distributiva, formativa - corrispondenti a diverse finalità fondamentali – tanto culturali quanto economiche e sociali. L'istituto ha subito evoluzioni come contenitore di istanze di tutela dell'interesse di diverse categorie di soggetti: l'autore, l'inventore, l'imprenditore, il consumatore, la collettività globale.

---

<sup>14</sup> Così P. Spada in P. Auteri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, 2001, 14.

Questa diversificazione di interessi ed istanze sottesi si manifesta nelle scelte normative, nel cui ambito in particolare si concretano differenze fra sistemi giuridici di *civil law* e sistemi giuridici di *common law*, differenze conflittuali fra paesi “sviluppati” e “paesi in via di sviluppo”.

L’istituto presenta altresì, inevitabilmente, una connotazione *storica*, che lo porta a mutare nel tempo per effetto di corrispondenti mutamenti storico-politici e socio-economici, attestandosi prevalentemente ora sull’uno, ora sull’altro dei tre pilastri – appunto culturale, economico, sociale - che, comunque, ne costituiscono le fondamenta.

La tutela delle opere dell’ingegno, infatti, non ha avuto sempre la medesima configurazione dal primo scaturire, nel pensiero speculativo, di una specifica sensibilità alla questione. Ogni epoca storica ha prodotto una nuova concezione della sua vocazione a tutelare maggiormente l’una o l’altra delle tre concentrazioni di interesse cui strutturalmente si riporta. Ma anche più concezioni della tutela, in una stessa epoca, si sono divise ed ancor oggi si dividono il campo.

Per quanto concerne le forme di tutela a livello mondiale, la dottrina individua e così distingue le due tradizioni fondamentali: (i) la tradizione del *diritto d’autore* sviluppata nei sistemi di *civil law* nei Paesi dell’Europa continentale e nei territori delle relative ex colonie in America latina, Africa e Asia, scaturita dalla rivoluzione francese su di un ceppo culturale latino-germanico, definita come *droit d’auteur* in Francia e come *Urheberrecht* in Germania; (ii) la tradizione del *copyright* e della *intellectual property*, sviluppata nei

sistemi di *civil law* in Inghilterra, nei territori delle relative ex colonie (inclusi gli Stati Uniti) e nei Paesi del Commonwealth<sup>15</sup>.

La differenza fra le due concezioni si fonda primariamente sul maggiore o minore ruolo che viene attribuito alla posizione dell'autore rispetto a quella dell'editore/produttore/imprenditore, di colui cioè che organizza economicamente la diffusione dell'opera dell'ingegno.

La tradizione dell'Europa continentale ha maggiormente valorizzato il rapporto personale ed esclusivo tra l'autore, l'opera ed i diritti, curando e garantendo questo rapporto, con affinità di disciplina con i diritti della personalità. Il *copyright* anglosassone ha invece sviluppato una strumentazione giuridica più orientata verso una accentuata imprenditorialità, con una maggiore affinità ai diritti di proprietà, in ordine ai diritti riconosciuti all'autore ed al creatore dell'opera.

Le differenze fra i due sistemi sono state oggetto di parziale armonizzazione attraverso la legislazione internazionale di origine convenzionale. I criteri sottesi a tale armonizzazione e le forme di tutela conseguentemente accordate alle opere dell'ingegno pongono tuttavia al giurista interrogativi sulla loro opportunità e sulla conformità ai principi ispiratori originari.

#### **4. Finalità dell'indagine.**

Un nuovo bisogno di riflessione, di cui il presente lavoro di ricerca vuole essere espressione, trae avvio dalla disciplina delle opere dell'ingegno nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata dal Parlamento europeo il 14/11/2000 e proclamata ufficialmente dal Consiglio europeo di Nizza il 7/12/2000, (pubblicata nella G.U.C.E. del 18/12/2000, n. C 364) e

---

<sup>15</sup> P. Goldstein, *International Intellectual Property Law*, New York Foundation Press, 2001, 142.

nella bozza di Costituzione dell'Unione Europea, come formulata nel testo finale del "Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa", adottato all'unanimità dal Consiglio europeo in Bruxelles, il 17-18/6/2004<sup>16</sup>.

La Carta ha inteso rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, individuando e rielaborando i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull'Unione Europea e dai Trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee e da quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In tale contesto, almeno due elementi colpiscono l'attenzione del giurista:

i) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – e così il Progetto di Trattato, che ne ha assorbito il testo senza modifiche sul punto - esplicitamente disciplina la proprietà intellettuale fra i diritti fondamentali di libertà (Capo II).

Il diritto d'autore non aveva invece disciplina esplicita nella Costituzione italiana (questo a differenza di altre Carte costituzionali: la Costituzione federale degli Stati Uniti d'America, la Costituzione tedesca della Repubblica di Weimar, le Costituzioni brasiliana, polacca, jugoslava).

---

<sup>16</sup> Convenzione Europea, Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, Doc. n. Conv 850/03, adottato il 17-18/6/2004, sottoscritto il 29/10/2004 dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione Europea e sottoposto alla ratifica per via parlamentare o referendaria da parte degli Stati membri.

Tuttavia la materia trova i propri riferimenti in alcuni principi sanciti dalla Costituzione italiana:

- l'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- l'art. 4, che riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro ed il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta una attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società;
- l'art. 9, per cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- l'art. 21, che tutela la libertà di espressione;
- l'art. 33, che tutela la libertà dell'arte e della scienza;
- l'art. 35, comma 1, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

ii) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina il diritto d'autore nell'art. 17, dedicato al diritto di proprietà.

Il testo dell'art. 17 così dispone:

“1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne, e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta”.

La scelta compiuta nella formulazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea appare particolarmente significativa per l'inquadramento della tutela delle opere dell'ingegno nel sistema delle fonti di disciplina, che il presente lavoro di ricerca intende esaminare: la tutela delle opere dell'ingegno viene espressa



nella forma di proprietà intellettuale, la proprietà intellettuale assurge al rango di diritto fondamentale di libertà, il diritto fondamentale di riferimento appare il diritto di proprietà.

Si noti che la tendenza ad una accentuazione dei diritti di proprietà è presente anche nella recente produzione normativa comunitaria (esaminata nel seguito, § II.3) e nazionale (*infra*, capitolo IV). La Direttiva n. 2001/29/CE, “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” (attuata in Italia con D. Lgs. n. 68 del 9/4/2003) precisa inequivocabilmente: “Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà” (Considerando n. 9, Direttiva 2001/29/CE).

La Direttiva esprime inoltre l’intento di promuovere un ulteriore sostegno alla protezione della creatività intellettuale come strumento di diffusione della cultura, contro ogni forma di utilizzazione abusiva<sup>17</sup>.

Con l’adozione del Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30, “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” (si veda *infra*, § IV.2), inoltre, su delega del Parlamento, il governo italiano ha raccolto in un testo unico la disciplina dei diritti di proprietà industriale, assumendo posizioni quali

---

<sup>17</sup> “La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente” (Considerando n. 22, Direttiva n. 2001/29/CE).

la espressa considerazione della materia della proprietà industriale come “strumento per ottenere il recupero della competitività del «*sistema Italia*» nel cosiddetto mercato globale”<sup>18</sup>. L’accentuazione dei diritti sulle opere dell’ingegno sembrerebbe quindi motivata e promossa sulla scorta di nuove teorie della proprietà, formulate in una accezione ristretta all’ambito economico e di mercato e non di cultura condivisa e di diritto di accesso<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30, “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” - Relazione illustrativa, § 1.

<sup>19</sup> Il binomio dialettico mercato/accesso nelle nuove teorie della proprietà è esaminato in recenti opere in materia. Si evidenziano, in particolare: J. Rifkin, *L’era dell’accesso*, Mondadori, 2000 (di cui *infra*, capitolo V); G. Alpa - M. Bessone - A. Fusaro, *Poteri dei privati e statuto della proprietà*, SEAM, 2001; G. Floridia, *Povert  e sviluppo tecnologico*, in *Iustitia*, I, 2005, 21.